



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 3 luglio 2008 n.103

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 56, ultimo comma, della Legge 16 dicembre 2004 n.172;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 17 giugno 2008

Visti l'articolo 5, comma 3 della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE A BORDO DI UNITÀ DA DIPORTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le norme seguenti stabiliscono le disposizioni relative all'organizzazione, ai doveri e ai rapporti di lavoro di equipaggi a bordo di unità da diporto iscritte nel registro navale della Repubblica.

2. Il presente regolamento si applica a tutti i membri dell'equipaggio che prestano la propria attività dietro retribuzione su imbarcazioni iscritte nel registro navale. Le norme in quanto compatibili si applicano altresì ai membri dell'equipaggio che prestano la propria attività a titolo gratuito.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini interpretativi, nel presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- Autorità: l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima
- Unità da diporto: costruzione destinata alla navigazione da diporto e definita dalla Legge 30 novembre 2004 n. 164
- Equipaggio: costituisce equipaggio di una unità da diporto ogni persona impiegata su tale unità per fornire servizi in navigazione
- Uso privato di unità da diporto: si intende per uso privato l'utilizzo dell'unità per scopo di turismo, sportivo o ricreativo, con esclusione del trasporto pubblico di persone o merci, fatta salva la diretta contribuzione alle spese per le operazioni connesse al viaggio, senza alcun scopo di lucro. Sono comprese in tale definizione la locazione dello scafo da parte del proprietario dell'unità a soggetti che ne assumono così l'armamento, la multiproprietà del bene, l'utilizzo di un bene, di proprietà di un soggetto giuridico costituitosi a fini sportivi o ricreativi oppure dato

in locazione finanziaria a tale soggetto, da parte dei membri dello stesso o di loro stretti familiari, a condizione che i medesimi contribuiscano direttamente per le sole spese di utilizzo.

- Medicina del Lavoro: il servizio competente per la medicina del lavoro dell'Istituto per la Sicurezza Sociale
- Armatore: come definito dalla Legge 30 novembre 2004 n. 164.

Art. 3

(Membri dell'equipaggio)

1. L'equipaggio dell'unità da diporto è costituito da ogni persona occupata sulla relativa unità in forza di un contratto di lavoro concluso ai sensi degli articoli seguenti al fine di fornire servizi in navigazione.
2. Si considera membro d'equipaggio anche chi fornisce la propria opera gratuitamente o sotto forma di contributo alle spese comuni per le operazioni connesse al viaggio.
3. Qualora vi siano membri dell'equipaggio retribuiti deve essere tenuta a bordo una copia autentica di ogni contratto di lavoro rilasciata dall'Autorità.
4. Il comando di unità da diporto, a titolo oneroso, può essere effettuato anche da forensi purché in possesso dei titoli pertinenti ed a condizione che dimostrino, con le modalità che saranno stabilite dall'Autorità, di avere conoscenza delle normative e delle istituzioni sammarinesi.

TITOLO II

IL CONTRATTO DI LAVORO MARITTIMO

Art. 4

(Definizione e oggetto del contratto di lavoro marittimo)

1. Il contratto di lavoro marittimo è un accordo tra l'armatore e un membro d'equipaggio in virtù del quale il membro d'equipaggio si impegna a prestare la propria opera a bordo dell'unità da diporto nell'interesse dell'armatore. L'armatore dell'unità si impegna a remunerare il membro d'equipaggio per tale opera ed a fornire allo stesso condizioni di lavoro conformi a quanto previsto dal presente regolamento nonché alle norme applicabili in materia.
2. Il contratto di lavoro marittimo è stipulato per iscritto, in un unico originale registrato, depositato e conservato dall'Autorità la quale rilascia copie autentiche alle parti.
3. Il contratto di lavoro deve essere obbligatoriamente redatto su apposito modulo di cui all'allegato A al presente decreto e sottoscritto dalle parti presso la sede dell'Autorità o presso le Autorità consolari.
4. Oggetto del contratto di lavoro marittimo è lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
 - a) Servizi di coperta
 - b) Servizi di macchina
 - c) Servizi complementari e di ausilio alla navigazione.

Art. 5

(Durata del contratto di lavoro marittimo)

1. Il contratto di lavoro marittimo è a tempo determinato e non può avere una durata complessiva superiore a trenta mesi o comunque non superare il periodo di trenta mesi continuativi.
2. Qualora, alla data di scadenza, l'unità si trovi in navigazione, tale data di scadenza, anche in deroga al comma precedente, si intende automaticamente prorogata fino alla data del primo approdo.

Art. 6

(Rinnovo del contratto di lavoro)

1. La richiesta di rinnovo del contratto di lavoro marittimo viene rivolta dall'armatore all'Autorità.
2. Il contratto può essere rinnovato qualora la visita medica di cui al successivo articolo 8 sia ancora in corso di validità, fermo restando quanto previsto all'articolo 5 relativamente alla durata massima dello stesso.

Art. 7

(Documenti necessari)

1. L'armatore, al fine di ottenere la registrazione ed il conseguente deposito di un contratto di lavoro marittimo deve presentare all'Autorità i seguenti documenti relativi al membro d'equipaggio:
 - copia autenticata da notaio o pubblico ufficiale del passaporto in corso di validità
 - documentazione attestante le competenze e l'esperienza di navigazione (solo per i servizi di coperta e di macchina) con visita medica in corso di validità
 - un certificato medico di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal servizio medicina del lavoro
 - il certificato di assicurazione ai sensi dell'articolo 9
 - certificato di residenza, penale e dei carichi pendenti (o equipollente) con eventuale traduzione asseverata
 - altri documenti che certifichino le qualifiche, richiesti dall'Autorità.
2. L'Autorità può riconoscere equivalenti certificazioni o attestazioni.
3. L'Autorità valuta la documentazione predetta e sulla base anche delle informazioni in proprio possesso concede nulla osta alla registrazione del contratto.

Art. 8

(Visita medica)

1. I membri dell'equipaggio sono sottoposti ad una visita medica di idoneità alla mansione specifica. Tale visita è effettuata dal Servizio di Medicina del Lavoro ed ha validità biennale fatta salva un'eventuale più breve scadenza stabilita dal medico.
2. Un membro d'equipaggio, su richiesta del comandante dell'unità da diporto, deve sottoporsi a visita medica ogni qualvolta vi sia il ragionevole dubbio che il suo stato di salute non sia idoneo allo svolgimento del lavoro su tale unità.
3. I costi della visita medica di cui sopra sono a carico dell'armatore.

Art. 9

(Assicurazione obbligatoria)

1. L'armatore deve dimostrare che i membri retribuiti dell'equipaggio godono di una copertura assicurativa, assunta presso un primario istituto di assicurazione, per le malattie e gli infortuni che possano verificarsi durante lo svolgimento del lavoro ed in itinere, ivi compresa l'invalidità permanente totale o parziale a seguito di infortunio ed il rimpatrio.

Art. 10

(Luogo di lavoro)

1. Il membro d'equipaggio può imbarcarsi esclusivamente sull'unità indicata nel contratto di cui all'articolo 4.
2. Il comandante è tenuto a valutare prima dell'imbarco la conoscenza, da parte dell'equipaggio, delle procedure e dei compiti assegnati ai fini della sicurezza della navigazione e del lavoro a bordo.

Art. 11

(Orario di lavoro)

1. L'orario di lavoro stabilito non può superare le otto ore giornaliere e deve prevedere una giornata di riposo settimanale. Il comandante potrà stabilire turni secondo le necessità della navigazione e dei servizi richiesti dall'armatore nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12

(Limitazioni alla possibilità di arruolare non residenti)

1. Per ogni unità da diporto non possono essere stipulati contratti di lavoro in favore di non residenti in numero superiore a quanto di seguito indicato:

- n. 2 per unità da 10 fino a 18 metri compresi
- n. 4 per unità oltre 18 metri
- in numero stabilito dall'Autorità secondo l'armamento minimo per le navi da diporto.

Art. 13

(Verifica della conoscenza della normativa sammarinese)

1. Gli stranieri non residenti, alla prima definizione del contratto, sono sottoposti ad una verifica tesa a constatare la conoscenza delle normative sammarinesi in campo nautico.

Art. 14

(Giornale di bordo)

1. Il comandante di unità che imbarca personale retribuito è tenuto ad aggiornare il giornale di bordo rilasciato dall'Autorità sul quale devono essere annotati gli atti relativi all'equipaggio oltre agli eventi accaduti a bordo. La nascita o il decesso avvenuto a bordo deve essere annotato dal comandante sul giornale di bordo fatto salvo l'obbligo di trasmettere all'Ufficio di Stato Civile della Repubblica di San Marino, nei termini previsti dalle norme vigenti, un estratto dello stesso accompagnato da un referto medico o nel caso di nascita da un referto redatto da personale ostetrico o medico.

Art. 15

(Rimborso delle spese di viaggio)

1. Il membro d'equipaggio, salvo patto contrario, ha diritto al rimborso delle spese del viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per raggiungere l'unità da diporto dalla propria residenza al luogo di imbarco. Tali spese sono sempre a carico dell'armatore anche nel caso di ritardato imbarco.

Art. 16

(Allegati contrattuali)

1. Le condizioni economiche relative alle prestazioni lavorative rese dai marittimi imbarcati sono previste in apposito documento allegato al contratto di imbarco.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO

Art. 17

(Diritti e doveri dei membri dell'equipaggio)

1. Un membro d'equipaggio è tenuto a:

- a) eseguire le mansioni connesse al proprio incarico
- b) partecipare alle operazioni di soccorso, salvataggio, antincendio e recupero

- c) eseguire, senza ordini speciali, i compiti derivanti dal proprio incarico
 - d) tutelare l'integrità e la proprietà dell'unità da diporto
 - e) indossare abiti da lavoro e indumenti speciali quando prescritti durante l'orario di lavoro.
2. Il membro d'equipaggio è tenuto, altresì, a rispettare gli ordini impartiti dalle persone ad esso sovraordinate e finalizzati alla sicurezza della navigazione e al rispetto degli orari lavorativi.
3. Il membro d'equipaggio è tenuto a rispettare gli ordini del comandante o di un suo sovraordinato quando sono necessari:
- a) al fine di evitare pericolo per le persone a bordo dell'unità o ad altre persone
 - b) al fine di garantire la sicurezza della nave
 - c) per evitare perdita o danni a cose trasportate
 - d) per evitare pericoli a terzi.

Art. 18

(Condotta sull'unità da diporto)

1. I membri dell'equipaggio devono comportarsi secondo i principi di educazione e di collaborazione reciproca al fine di garantire l'ordine e la sicurezza a bordo.

Art. 19

(Obbligo di restare a bordo in caso di pericolo per l'unità da diporto)

1. Se l'unità è in pericolo di naufragio o in caso di qualsiasi altro diretto pericolo per le persone a bordo, i membri dell'equipaggio non devono lasciare l'unità senza l'ordine di abbandono del comandante o di un suo sostituto.

Art. 20

(Diritto di sbarco)

1. Un membro d'equipaggio ha il diritto di sbarcare, con l'autorizzazione del comandante o della persona che lo sostituisce, al di fuori del proprio orario di lavoro, mentre l'unità è in porto o in rada.
2. L'autorizzazione può essere rifiutata se, a giudizio del comandante, è necessario che il membro d'equipaggio rimanga a bordo dell'unità per garantire la sicurezza delle persone che vi si trovano o del carico o per eseguire compiti legati all'imminente partenza dell'unità stessa.
3. Il comandante è tenuto a verificare prima dello sbarco il rispetto delle procedure locali previste per l'ingresso di stranieri in porto.

Art. 21

(Diritto del membro d'equipaggio di lasciare l'unità da diporto)

1. Un membro d'equipaggio può lasciare l'unità se:
- a) l'unità sulla quale il membro d'equipaggio è imbarcato è in porto e il comandante non riesce a svolgere il suo dovere di verificare la navigabilità della stessa;
 - b) le condizioni del personale di bordo sull'unità mettono in pericolo la vita o la salute di un membro d'equipaggio e l'armatore dell'unità non riesce ad applicare le misure necessarie per ristabilire la sicurezza;
 - c) il membro d'equipaggio è stato sottoposto ad abusi sull'unità e il comandante non è stato in grado di fornire la sua protezione, nonostante sia stato informato dei fatti pertinenti;
 - d) l'unità perde il diritto di utilizzare la bandiera sammarinese;
 - e) il contratto di lavoro è stato stipulato per un particolare viaggio e la destinazione dell'unità è cambiata;
 - f) dopo l'inizio del rapporto di lavoro sull'unità diventa evidente che la stessa può essere sottoposta all'autorità di uno Stato estero o essere danneggiata, in una zona di guerra, o che il pericolo della spedizione è aumentato significativamente;

g) dopo l'inizio del rapporto di lavoro diventa evidente che il porto di destinazione è stato dichiarato essere in un'area colpita da un'epidemia.

2. Nei casi di cui al comma 1, un membro d'equipaggio ha il diritto di lasciare l'unità prima dell'inizio del viaggio o nel primo porto in cui l'unità è ormeggiata dopo essere stato informato di dette circostanze. Se un membro lascia l'unità nei casi previsti nel comma 1, l'armatore ne dovrà organizzare, a proprie spese, il rimpatrio. Il comandante, il membro d'equipaggio interessato e l'armatore hanno l'obbligo di informare immediatamente l'Autorità dell'accaduto.

Art. 22

(Diritto di richiedere la verifica della navigabilità delle navi da diporto)

1. Se più della metà dell'equipaggio ovvero il primo ufficiale di coperta o il capo meccanico fanno richiesta al Comandante di verifica della navigabilità della nave sulla quale sono imbarcati, questi deve senza ritardo comunicarlo all'Autorità. La verifica è a spese dell'armatore; tuttavia, se la stessa è fatta in mala fede, questi ha il diritto di compensare i costi della stessa su chi ne ha fatto richiesta.

TITOLO IV DOVERI DEGLI ARMATORI

Art. 23

(Doveri degli armatori)

1. L'armatore è tenuto a:

- a) fornire al comandante le risorse necessarie per svolgere le funzioni previste dalle leggi e dai regolamenti e disposizioni attuative vigenti in materia
- b) fornire ai membri dell'equipaggio il necessario per svolgere le proprie mansioni
- c) impartire le disposizioni chiaramente e in modo tempestivo
- d) corrispondere le retribuzioni previste
- e) garantire la sicurezza del lavoro sull'unità da diporto
- f) familiarizzare con i membri dell'equipaggio, al momento della loro assunzione
- g) fornire ai membri dell'equipaggio ogni utile conoscenza relativa alle procedure interne, alla salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro ed alle norme antincendio
- h) garantire il rispetto dei tempi di lavoro
- i) svolgere gli altri compiti stabiliti dalle norme vigenti.

Art. 24

(Bacheca con le modalità di lavoro a bordo)

1. Se l'unità imbarca personale retribuito in numero superiore a due, deve essere affissa una bacheca con le modalità di lavoro a bordo in un luogo facilmente accessibile e contenente:

- a) l'orario di servizio in mare e in porto per ciascuna posizione
- b) il numero massimo delle ore di lavoro e le ore minime di riposo previste dalle vigenti leggi e disposizioni attuative nonché dal presente regolamento
- c) copia dei contratti di lavoro
- d) copia degli atti normativi che regolano le attività marittime sotto bandiera sammarinese
- e) copia del certificato di sicurezza.

Art. 25

(Lingua comune)

1. Il comandante si accerta che i membri dell'equipaggio utilizzino una lingua comune e tale da garantire una comprensione sufficiente allo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

Art. 26

(Abiti da lavoro e indumenti speciali per i membri dell'equipaggio)

1. L'armatore della nave, a sue spese, deve fornire i membri dell'equipaggio di abiti da lavoro, indumenti speciali e attrezzature di protezione.

Art. 27

(Provviste di bordo)

1. Il comandante, a spese dell'armatore, mantiene un approvvigionamento di generi alimentari per i membri dell'equipaggio sufficiente alla navigazione da intraprendere.
2. In caso di penuria di cibo o di acqua durante i viaggi, dovuta a circostanze eccezionali, il comandante può ridurre le razioni di cibo. In tal caso, l'armatore è tenuto a compensare l'equipaggio secondo le modalità concordate ed il comandante ad organizzare la conservazione dei dati sulla fornitura di cibo e di acqua.

Art. 28

(Alloggio per l'equipaggio)

1. Durante la permanenza a bordo dell'unità, i membri dell'equipaggio hanno diritto ad un alloggio adeguato alla durata della permanenza sulla stessa.
2. L'equipaggio deve mantenere gli alloggi assegnati.

Art. 29

(Ordine sull'unità da diporto)

1. I membri dell'equipaggio e le altre persone a bordo di un'unità devono rispettare gli ordini legittimamente impartiti dal comandante.
2. Il comandante deve garantire l'ordine e la sicurezza a bordo dell'unità e ha il diritto di prendere le misure necessarie nei limiti previsti dalle normative vigenti.

Art. 30

(Imbarco di persone a bordo)

1. I membri dell'equipaggio non possono portare altre persone a bordo senza l'autorizzazione del comandante.
2. E' fatto divieto di concedere diritto di asilo a bordo di unità da diporto.

Art. 31

(Imbarco di beni a bordo dell'unità)

1. I membri dell'equipaggio possono portare gli oggetti destinati ad uso personale a bordo dell'unità a condizione che la quantità degli stessi sia ragionevole in considerazione della natura e della durata del viaggio.
2. I membri dell'equipaggio possono portare altri oggetti a bordo dell'unità solo con l'autorizzazione del comandante.
3. È vietato portare oggetti a bordo di un'unità se il loro stoccaggio o il loro trasporto è vietato o se mettono a repentaglio la navigazione e le persone a bordo.
4. Medicinali che contengono alcool o sostanze stupefacenti possono essere portati a bordo di un'unità da un membro del personale di bordo, con il permesso del comandante.
5. Se un bene è portato a bordo di un'unità in violazione alle disposizioni di cui sopra il comandante può chiedere al possessore di rimuoverlo dall'unità ovvero in caso di rifiuto può provvedervi direttamente.

Art. 32

(Norme a tutela della salute dei lavoratori)

1. L'unità deve essere provvista a bordo di medicali e materiali di pronto soccorso.
2. L'armatore deve garantire condizioni di lavoro che non mettano in pericolo la vita o rechino danno alla salute dei membri degli equipaggi.
3. Il comandante organizza l'istruzione dei membri dell'equipaggio in materia di salute e sicurezza sul lavoro a bordo dell'unità.
4. L'armatore o il comandante devono organizzare le procedure necessarie a fornire assistenza medica a membri dell'equipaggio durante il viaggio. Se gli stessi vengono sbarcati per ragioni sanitarie in porto straniero, l'armatore deve provvedere (salvo rinuncia degli interessati) ad organizzarne il rimpatrio ed a fornire loro assistenza medica. Le spese relative alla prestazione di cure mediche al personale di bordo durante il viaggio e il costo delle stesse sono a carico degli armatori.
5. Se un membro d'equipaggio non è in grado di custodire i propri beni sull'unità il comandante deve organizzarne la conservazione.

Art. 33

(Infortuni ed eventi straordinari)

1. Qualora si verificano infortuni o eventi straordinari a bordo dell'unità, il comandante deve, senza ritardo e fatte salve le comunicazioni previste dalle disposizioni normative vigenti nel luogo di accadimento, informare l'Autorità con ogni mezzo idoneo e redigere verbale dell'accaduto sul giornale di bordo.

TITOLO V

SANZIONI DISCIPLINARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 34

(Provvedimenti disciplinari)

1. I rapporti gerarchici e la disciplina di bordo sono regolati dalle norme vigenti nella Repubblica di San Marino e dai regolamenti emanati dall'Autorità.
2. I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti dei membri dell'equipaggio potranno essere:
 - a) rimprovero verbale
 - b) rimprovero scritto
 - c) risoluzione del contratto.
3. Per le sanzioni più gravi del rimprovero scritto si dovrà – prima dell'applicazione delle sanzioni – procedere alla contestazione dell'addebito e all'audizione a difesa del marittimo che potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale.
4. Ai fini dell'applicazione della risoluzione del contratto di imbarco è necessario che il marittimo attui un comportamento così grave da far venire meno il rapporto fiduciario. In via meramente esemplificativa:
 - a) ubriachezza a bordo e assunzione di sostanze che possano alterare lo stato psicofisico del marittimo
 - b) recidiva disobbedienza che abbia già dato luogo ad almeno un provvedimento disciplinare scritto
 - c) furto e reati contro il patrimonio
 - d) atti impicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (come il danneggiamento dell'unità)
 - e) inosservanza del divieto di fumare a bordo, nei luoghi in cui sia espressamente vietato, qualora tale comportamento rischi di causare gravi danni e/o incidenti a persone o cose
 - f) rissa o vie di fatto
 - g) insubordinazione.

5. I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco saranno adottati dal comandante che li annoterà sul giornale di bordo.
6. Nei casi di particolare gravità per cui è prevista la sanzione della risoluzione del contratto, il comandante potrà procedere allo sbarco immediato del marittimo.
7. Le misure disciplinari che comportino la risoluzione del rapporto di lavoro dovranno essere adottate dopo aver contestato per iscritto al marittimo, la relativa mancanza. Questi potrà replicare per racc. A.R. entro 15 giorni dallo sbarco.
8. Il rapporto di arruolamento cesserà di diritto in caso di perdita totale dell'unità o di sua definitiva innavigabilità dichiarata dalla competente autorità, in caso di vendita giudiziaria e per dichiarazione definitiva di inidoneità alla navigazione del marittimo.
9. Le spese di viaggio per il rientro del marittimo alla propria residenza saranno a carico dell'armatore, con l'eccezione di quelle conseguenti allo sbarco per volontà o colpa del marittimo.

Art. 35

(Interruzione del contratto)

1. Sono considerate cause di immediata interruzione del rapporto di lavoro:
 - a) procurare intenzionalmente ritardo nella partenza o nell'arrivo rispetto ai tempi previsti;
 - b) sbarcare senza permesso dall'unità;
 - c) trovarsi a bordo dell'unità in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica dovuta ad uso di sostanze narcotiche, tossiche, stupefacenti o psicotrope;
 - d) portare a bordo dell'unità, senza permesso, alcool, sostanze narcotiche, tossiche, stupefacenti o psicotrope.
2. In questi casi l'armatore ha il diritto di risolvere senza preavviso il contratto di lavoro fermi restando i doveri relativi al pagamento degli oneri a carico dello stesso.

Art. 36

(Risoluzione anticipata del contratto e cancellazione di unità dal registro)

1. Qualora il proprietario chieda la cancellazione di un'unità per la quale sono in corso contratti di lavoro, l'Autorità può rifiutare la cancellazione fino a presentazione di risoluzione consensuale delle parti ovvero dichiarazione di risoluzione per giusta causa, oltre alla dichiarazione di accollo degli oneri derivanti da inadempienze del marittimo verso le autorità o gli uffici sammarinesi.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO SPECIALE CONTINUATIVO A MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO NON RESIDENTI

Art. 37

(Permesso di soggiorno speciale continuativo per marittimi)

1. Il membro d'equipaggio, assunto con regolare contratto di lavoro di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, dovrà essere munito di permesso di soggiorno speciale continuativo per marittimi rilasciato dal Comando della Gendarmeria – Ufficio Stranieri.
2. Il permesso di soggiorno speciale continuativo per marittimi, della durata di 12 mesi, potrà essere rinnovato automaticamente alla scadenza per il medesimo periodo, ma non potrà in alcun modo eccedere la data di scadenza del contratto di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno speciale continuativo per marittimi è valido solo per lo svolgimento dell'attività di navigazione di cui al contratto di lavoro e non può essere trasformato in altri tipi di permessi.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della Legge 4 settembre 1997 n. 95, il permesso di soggiorno speciale continuativo per marittimi di cui al presente articolo non consente in nessun caso la possibilità di accedere alla residenza.

5. Il permesso di soggiorno speciale continuativo per marittimi potrà essere richiesto dall'armatore nel caso in cui il membro d'equipaggio sia impossibilitato, per esigenze legate al proprio incarico, a recarsi personalmente presso il Comando della Gendarmeria – Ufficio Stranieri. In questo caso, l'armatore dovrà produrre in originale la seguente documentazione del membro d'equipaggio per cui è richiesto il permesso di soggiorno: copia autenticata da notaio o pubblico ufficiale del passaporto, certificato penale e di carichi pendenti (o equipollente), certificato di nascita, copia del contratto di lavoro di cui all'Allegato A, n. 2 fotografie.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 luglio 2008/1707 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Rosa Zafferani - Federico Pedini Amati

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Il Segretario di Stato
Tito Masi

AUTORITÀ PER L'AVIAZIONE CIVILE E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA
della Repubblica di San Marino

**CONTRATTO DI LAVORO MARITTIMO A TEMPO DETERMINATO
SU UNITÀ DESTINATA AD USO PRIVATO**

sull'unità denominata " _____ " n° di iscrizione _____

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ presso la sede dell'Autorità per l'Aviazione Civile della Repubblica di San Marino suddetta, avanti a me Direttore Generale della stessa o avanti a me _____, opportunamente delegato dal Direttore Generale della stessa, sono personalmente comparsi:

- il Signore/a _____ legale rappresentante o procuratore della società (se ricorre) con sede in _____, Cod. operatore economico _____, armatore/armatrice dell'unità sopraindicata
- e il Signor _____ di cittadinanza _____ nato il _____ a _____ numero e tipo di documento di identità _____

i quali hanno dichiarato:

1. il primo di arruolare ed il secondo di arruolarsi al servizio dell'unità di cui sopra, con le funzioni ed il grado indicati nell'allegato al presente contratto con decorrenza dal _____ e con termine il _____
2. di rinunciare, concordemente ed esplicitamente, alla presenza di testimoni per la stipulazione del presente contratto di lavoro
3. di dichiarare concordemente la conoscenza delle norme vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dal Decreto Delegato 18 giugno 2008 n. 96
4. che le condizioni economiche sono specificate nell'allegato al presente contratto
5. che l'unità è adibita esclusivamente ad uso _____

L'unità si trova attualmente ormeggiata nel porto di _____

Le parti